Cassazione civile, sez. VI, Ord., 10 settembre 2018, n. 21941

"omissis"

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propone regolamento di competenza avverso sentenza 18-7-2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, in accoglimento dell'appello di (OMISSIS), è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere la controversia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS) (mandamento del Giudice di Pace di Pozzuoli); giudizio promosso dall' (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), residente a (OMISSIS), e della sua Compagnia Assicuratrice (OMISSIS), avente sede legale a (OMISSIS).

In particolare il Tribunale ha considerato ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla (OMISSIS), in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.; nello specifico, in ordine all'assunto del primo Giudice secondo cui l'eccezione di incompetenza era incompleta in quanto non contenente l'indicazione - ex art. 19 c.p.c. - degli altri fori competenti in relazione ai luoghi ove la Compagnia assicuratrice aveva i propri stabilimenti o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ha evidenziato che la (OMISSIS) in comparsa di risposta aveva invece dichiarato espressamente "la inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza (sostanziale e processuale) nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza", in quanto era "notorio che (OMISSIS) non agiva per il tramite di alcuna Agenzia esercitando la sua attività direttamente da Trieste".

Con il proposto regolamento l'(OMISSIS) rileva l'incompletezza dell'eccezione sia perché non era stata contestata - ex art. 18 c.p.c. - l'esistenza del foro del domicilio della (OMISSIS) in (OMISSIS) sia perché la Compagnia non aveva provato quanto dichiarato in relazione al criterio di cui all'art. 19 c.p.c..

Resiste la (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il regolamento è fondato.

Come evidenziato anche dal P.G., la sollevata eccezione di incompetenza è inammissibile in quanto incompleta, ed è pertanto da ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Va innanzitutto precisato che, come più volte già chiarito da questa S.C., la completezza è requisito di ammissibilità dell'eccezione e, quindi, l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass. 22510/2016; 26094/14; 5725/13).

Ciò posto, va rilevato, quanto al primo profilo (art. 18 c.p.c.), che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all'art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poichè quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07).

Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla "residenza" della convenuta (OMISSIS), e non anche al "domicilio" della stessa.

Attesa la rilevabilità d'ufficio dell'incompletezza, non importa che siffatto profilo non sia stato oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito, ove invero la questione appare incentrata in particolare sul rispetto del criterio di collegamento di cui all'art. 19.

L'accoglimento del regolamento sotto il primo profilo (art. 18 c.p.c.) rende superfluo l'esame dello stesso anche in relazione al secondo (art. 19 c.p.c.).

In conclusione, quindi, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere il presente giudizio nel merito in grado di appello.

Lo stesso Tribunale regolamenterà anche le spese processuali relative al presente regolamento di competenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento; dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere nel merito in grado di appello; rimette al detto Tribunale la regolamentazione delle spese relative al presente regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2018